

ANGELA MARIA FASANO

DOCENTI: OPERAZIONI DI MOBILITÀ PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.

I ricorsi che possono determinare
il riavvicinamento alla propria
provincia di residenza.



IUS SCHOLAE EDITORE

Ius scholae editore



PRESENTAZIONE

La scuola e le sue norme rappresentano una branca del diritto del tutto autonoma, quanto complessa. Si può parlare, ormai, di diritto scolastico in senso stretto, al fine di individuare la copiosa legislazione in materia di istruzione, per il comparto scuola.

Potremmo sinteticamente inquadrarla come un ramo del diritto pubblico che si occupa di un insieme molto articolato e farraginoso di norme indispensabili per affrontare le situazioni nel contesto scolastico.

Nell'ultimo decennio, il mondo del pubblico e della scuola in particolare è stato, inoltre, investito da una vertenzialità diffusa, spesso dovuta alla farraginosità della materia, che si presta a interpretazioni diverse e, talvolta, discordanti. Pertanto, molte sono le situazioni che hanno innescato ricorsi e controricorsi in ambito civile, amministrativo e del lavoro, anche con una molteplicità di pronunzie differenti e mai bilanciate sulla stessa scia interpretativa. Questo perché la legislazione scolastica, purtroppo, è poco chiara, mai uniforme e si presta, con estrema facilità, ad una pluralità di definizioni o letture che spesso mettono in pericolo i diritti soggettivi o interessi legittimi dei docenti.

Frequenti, del resto, sono nella materia scolastica, i casi in cui un ricorso viene accolto da un Tribunale e rigettato da un altro (per medesimi, *rectius*, identici diritti azionati).

La specificità del settore scolastico, infatti, quando deve affrontare la complessità di una questione facendo riferimento a molte fonti legislative, si caratterizza anche dal doverle analizzare in modo scrupoloso e attento.

Motivo questo che impone anche una certa e nutrita eticità nell'approccio con il cliente.

Da queste ultime riflessioni è nata l'opera in oggetto.

Dall'occorrenza di rendere ai docenti, impegnati nelle operazioni di mobilità interprovinciale di prossima inaugurazione, un prontuario completo sulle uniche possibilità – tecniche – che possano determinare un serio riavvicinamento ai propri cari ed alla propria residenza.

Il tema della migrazione degli insegnanti sul territorio nazionale è oggi sulla bocca di tutti: docenti, famiglie, funzionari, dirigenti, studenti.

Partenze, arrivi, ritorni, pendolarismi sono all'ordine del giorno per chi ha a che fare con la scuola. La mobilità territoriale è un elemento distintivo del lavoro nella scuola da lungo tempo, ma con la legge sulla «Buona Scuola» del 2015 è balzato all'attenzione dell'opinione pubblica, suscitando polemiche e conflitti di vario tipo e coinvolgendo sia i precari sia il personale di ruolo.

Nel volume in esame ho rappresentato una realtà in percentuali, in base alle personali esperienze processuali ottenute per i clienti del mio studio, in termini di risultato tangibile e definitivo. Questo lavoro, quindi, è la base concreta delle attività e risultati di uno studio legale che ha operato per quasi 7 anni – dall'anno della famosa mobilità dei 100 ambiti ad oggi – nei meandri complicati della mobilità interprovinciale docenti (anche provinciale, ma soprattutto, interprovinciale).

Ho così pensato di suddividere il manuale in due parti: la prima, rivolta ai ricorsi che permettano il rientro in Provincia con una percentuale elevata di possibilità di accoglimento. Si tratta di tutti quei casi in cui risulta irrimediabilmente compromesso il diritto alla salute costituzionalmente garantito.

La seconda, invece, rivolta ai ricorsi che possono aiutare il docente a riavvicinarsi, ma senza che lo stesso si faccia troppe illusioni.

Nella seconda parte, quindi, analizzeremo insieme i tentativi di ricorso, di elevato pregio giuridico e che trovano certamente riscontro normativo e di merito, ma che sono soggetti alle diverse letture offerte dai Tribunali del lavoro e, le cui percentuali di accoglimento, risultano, diciamolo, non sempre elevate. Dei meri

tentativi processuali – supportati sempre da precedenti giurisprudenziali seri - che possono aiutare i docenti fuori sede, solo se si possiedono determinati requisiti, il più delle volte territoriali (ovvero in base al Tribunale di competenza che ricordiamo, in tema di mobilità, è identificabile con quello di titolarità o di assegnazione provvisoria).

Un prontuario semplice, di agevole consultazione e che non parla il linguaggio *avvocatese*. L'obiettivo è stato quello di eliminare le espressioni ampollose e giuridiche per renderlo di facile fruibilità al pubblico della scuola.

Ho pensato anche di corredare il volume di alcune DOMANDE E RISPOSTE, nonché, di nozioni tecniche sulla mobilità in generale, al fine di renderlo quale utile strumento consultazione, sia per il personale docente, sia per il personale della scuola in generale. Alla fine dello stesso troverete anche dei modelli da scaricare, in quanto facilmente inseribili negli allegati su ISTANZE ON LINE.

Ricordandovi sempre che nella giurisprudenza scolastica e nelle sue continue ed elaborate letture non v'è mai certezza, e che ogni caso deve essere scrupolosamente analizzato e valutato da un professionista, auguro a tutti Voi una buona lettura.

Palermo, addì 14 gennaio 2023

avv. Angela Maria Fasano



Cenni bibliografici sull'autrice

Angela Maria Fasano

Avvocato giuslavorista – competente in legislazione scolastica.

Si laurea nel 2003 con il massimo dei voti presso l'Università degli studi di Palermo e collabora, per oltre un decennio, con lo studio legale del prof. Avv. Giovanni Pitruzzella, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli studi di Palermo. Nel 2013 inaugura il proprio studio legale che, alla data odierna, e da ben 4 anni consecutivi (anni 2019,2020,2021,2022) è stato insignito del titolo di studio legale dell'anno – Area diritto del lavoro e diritto scolastico – dalla nota testata giuridica giornalistica il SOLE 24 ORE.

Autrice di numerosi scritti e pubblicazioni, è il punto di riferimento per migliaia di docenti italiani, grazie alla competenza e professionalità acquisite in ben 17 anni di professione che hanno portato alla luce numerose vittorie nel campo della giurisprudenza scolastica e comunitaria. Oggi lo studio legale Fasano (che opera su tutto il territorio nazionale) vanta centinaia di contenziosi azionati in materia di legislazione scolastica, nonché, molteplici collaborazioni e consulenze per privati, istituti scolastici paritari, pubblica amministrazione e testate giornalistiche di diritto scolastico, qualificandosi quale punto di riferimento concreto per tutto il personale della scuola.

Su www.avvocatofasano.com il curriculum completo.

PARTE PRIMA

**I RICORSI – *IN CUI IL DIRITTO ALLA SALUTE*
COSTITUZIONALMENTE GARANTITO – PERMETTE IL
TRASFERIMENTO.**

CERTEZZA ACCOGLIMENTO AZIONE: 80/90/99%



1. RICORSO IN FAVORE DI DOCENTI SOTTOPOSTI A CICLI DI CURE CONTINUATIVE.

Il ricorso è rivolto al personale docente (non necessariamente disabile) che necessita di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia, ozonoterapia, terapia psicologica, terapia del dolore, ad esempio per fibromialgia, o altre patologie che necessitano di cure a carattere costante, periodico e che non si possono interrompere); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che **la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.**

OBIETTIVO RICORSO: Il ricorso ha lo scopo di far ottenere al docente deducente il trasferimento definitivo nel comune di residenza, ove è sottoposto a cicli di cure continuative.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti che risultano sottoposti a cicli di cure continuative. La dicitura "CICLI DI CURE CONTINUATIVE" deve essere presente ed indicata nella certificazione medica rilasciata unicamente dai presidi pubblici ospedalieri. Nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

*ATTENZIONE: se il docente vuole ottenere trasferimento nella propria città di residenza, i cicli di cure continuative DEVONO ESSERE ESEGUITI in un centro specializzato del comune di residenza. Il docente, pertanto, dovrà flaggare la prima preferenza nel comune ove esegue i cicli di cure continuative.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare il certificato rilasciato dalla A.S.L. di competenza, ove deve inevitabilmente risultare la seguente dicitura: *"paziente sottoposto a cicli di cure continuative per grave patologia"*.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove il docente è sottoposto a cicli di cure continuative, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PERSONALE NON DISABILE: la particolarità di questo ricorso è insita nella circostanza che la procedura può essere presentata anche da docenti che non presentino né i benefici di cui alla legge n. 104/1992, né una particolare disabilità. Ciò non toglie che anche i docenti disabili, se presente idonea certificazione medica che attesti la presenza di "cicli di cure continuative", potranno usufruire di tale precedenza. In pratica, la precedenza può essere usfruita sia dai docenti NON DISABILI sia dai docenti DISABILI.

FONTE NORMATIVA: La norma contrattuale dell'art. 13 qui in commento, quindi, ha introdotto un trattamento differenziato per coloro che possano essere definiti disabili ai fini della direttiva eurounitaria e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citate, in attuazione delle stesse, prevedendo che essi non debbano necessariamente coincidere con coloro che sono stati dichiarati affetti da handicap sulla scorta della normativa interna, e identificandoli con i lavoratori che di fatto sono sottoposti a cure continuative per patologie gravi, valutando che essi sono affetti da disabilità in senso eurounitaria, cioè da una "limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Si tratta, quindi, di una patologia certamente seria, cronica e dolorosa che necessita in via continuativa
DI UNA CURA CHE NON PUO' ESSERE INTERROTTA PER ESSERE ESEGUITA IN ALTRO CENTRO,
SOPRATTUTTO QUANDO LA MEDESIMA CURA STA APPORTANDO AL DOCENTE DEI BENEFICI.

La "gravità" della patologia, al fine di evitare la assoluta discrezionalità nella sua valutazione, che, al più, può sostanziarsi in discrezionalità tecnica, va, quindi, valutata in stretta connessione con la necessità di cure continuative, in aderenza, peraltro, con la finalità della norma contrattuale, di consentire

l'avvicinamento del docente al luogo in cui stia effettuando e debba in futuro effettuare cure continuative, anche al fine di tutelare l'esigenza del lavoratore di non cambiare terapeuta o struttura ospedaliera, nonché quella dell'Amministrazione a che il docente non si assenti in modo reiterato al fine di recarsi lontano per effettuare le necessarie terapie, esigenze queste che, con tutta evidenza, non vi sarebbero se si trattasse di terapie rivolte alla cura di patologie che non incidono in modo rilevante sulla salute del richiedente. La norma contrattuale, infatti, appare finalizzata a realizzare la tutela antidiscriminatoria prevista dalla direttiva UE n. 2000/78/CE.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per cure continuative è stata riconosciuta obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo.

2. RICORSO IN FAVORE DI DOCENTI CUI RISULTI ACCERTATO LO STATO DI DISABILITA' GRAVE.

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Inoltre:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
- 2) 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il già menzionato comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il già menzionato comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti che presentano uno stato di disabilità grave.

Risulta di precipuo valore allegare il verbale di accertamento medico sanitario rilasciato dall'INPS (non quello completo ma quello in cui risulti l'OMISSIS) e le certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L, oltre che relazione medica resa anche da uno specialista privato.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare tutta la certificazione medica posseduta.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove il docente è residente, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.

3. RICORSO IN FAVORE DI DOCENTI CHE PRESTANO ASSISTENZA AL CONIUGE E/O CONVIVENTE, O AL FIGLIO CON DISABILITA'.

Viene riconosciuta al docente coniugato (vale anche lo stato di convivenza, purché lo stato di convivenza sia stato dichiarato presso il comune di residenza) che presta assistenza al coniuge o convivente disabile grave.

Viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti coniugati o conviventi di un soggetto che presenti uno stato di disabilità grave. Risulta di precipuo valore allegare il verbale di accertamento medico sanitario rilasciato dall'INPS (non quello completo ma quello in cui risulti l'OMISSIS) e le certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L, oltre che relazione medica resa anche da uno specialista privato.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare tutta la certificazione medica posseduta.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove risulti residente il soggetto cui si presta assistenza, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.

4. RICORSO IN FAVORE DI DOCENTI CHE ESERCITANO LA TUTELA LEGALE DI UN SOGGETTO DISABILE IN CONDIZIONE DI GRAVITA'.

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del tutelato con grado di disabilità grave.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti che tramite decreto del Giudice tutelare risultino tutori legali di un soggetto che presenti uno stato di disabilità grave. Risulta di precipuo valore allegare il verbale di accertamento medico sanitario rilasciato dall'INPS (non quello completo ma quello in cui risulti l'OMISSIS) e le certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L, oltre che relazione medica resa anche da uno specialista privato.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare tutta la certificazione medica posseduta. In questo caso occorre allegare anche il provvedimento del Tribunale con cui è stata dichiarata la tutela, ovvero il decreto del Giudice Tutelare.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove è residente il tutelato, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave del tutelato è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su

patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.

5. RICORSO IN FAVORE DEL FIGLIO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE GRAVE (ANCHE PER I DOCENTI CHE PRESTANO ASSISTENZA AI FRATELLI O SORELLE, AI SUOCERI O NONNI DISABILI IN CONDIZIONE DI GRAVITA') – VALEVOLE PER LA MOBILITA' INTERPROVINCIALE.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i soli docenti, *caregiver*, che prestano assistenza ad un soggetto (familiare) che presenti uno stato di disabilità grave. Risulta di precipuo valore allegare il verbale di accertamento medico sanitario rilasciato dall'INPS (non quello completo, ma quello in cui risulti l'OMISSIS) e le certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L, oltre che relazione medica resa anche da uno specialista privato. ATTENZIONE: occorre che *caregiver* e disabile risiedano nello stesso comune.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare tutta la certificazione medica posseduta, oltre il certificato che attesti la residenza nel medesimo comune del disabile.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, ovvero il comune ove risulti residente il disabile grave, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave del tutelato è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.

6. RICORSO IN FAVORE DEL DOCENTE CHE HA RESO SERVIZIO MILITARE O CIVILE ANCHE NON IN COSTANZA DI NOMINA PER IL COMPUTO DI PUNTI 12 IN GRADUATORIA DI MOBILITA'.

I ricorrenti che hanno prestato servizio militare obbligatorio, ovvero servizi ad esso equiparati, hanno diritto all'attribuzione di un punteggio maggiore fino a 12 punti.

Il ricorso, ha come obiettivo principale quello di accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del ministero nella parte in cui esclude il riconoscimento, fini del punteggio, del servizio militare.

Cosa occorre per partecipare al ricorso?

Per partecipare al ricorso è necessario essere in possesso di un certificato che attesti lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio o servizio ad esso equiparato conseguito successivamente al diploma, ovvero alla laurea, ovvero un titolo di abilitazione che consente l'accesso all'insegnamento. Occorre inserire la richiesta in domanda di mobilità allegando il foglio di congedo illimitato. Il mancato inserimento della documentazione tra gli allegati alla domanda di mobilità preclude la possibilità di presentare il ricorso.

MOTIVI DEL RICORSO. PERCHE' FARE RICORSO?

Il ricorso ha come obiettivo:

il riconoscimento del punteggio, ai fini delle graduatorie scuola (mobilità interprovinciale, Gae – Graduatorie ad esaurimento, Graduatorie di terza fascia, Graduatorie di seconda fascia e GPS) del punteggio spettante – fino a 12 punti – per l'espletamento del servizio militare di leva obbligatorio o servizi ad esso assimilati.

COME FARE VALERE IL PUNTEGGIO PARI A 12: occorre inserire il punteggio caricandolo in domanda attraverso l'esibizione e la produzione della copia del foglio di congedo illimitato.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se il punteggio non è stato valutato, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito

del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PRECEDENTI GIURISPRIDENZIALI: la precedenza per disabilità grave del tutelato è riconosciuta come obbligatoria dalla giurisprudenza. Numerosi i precedenti resi dai Tribunali del lavoro aditi. Tra questi, su patrocinio nel nostro studio legale, primo ricorso in Italia che ha ottenuto questo risultato, il Tribunale del lavoro di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Termini Imerese, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ragusa, Roma, Napoli, Milano, Genova, Torre Annunziata, Napoli Nord, Torino, Pescara, Modena, Bologna, Firenze.



Domande frequenti:

1. E SE VINCO IL RICORSO, MA NON VI SONO POSTI DISPONIBILI?

Non è un problema del docente che ha ottenuto sentenza di accoglimento totale, ma delle amministrazioni scolastiche periferiche del MIEM (Ministero Istruzione e Merito). Trattasi di una giustificazione utilizzata di sovente dalle amministrazioni per non ottemperare i provvedimenti giudiziali passati in giudicato. In mancanza di posti disponibili, invero, il docente potrà essere utilizzato per altre attività connesse al fine didattico ed al piano dell'offerta formativa, anche con applicazione del potenziamento fino a quando in organico di fatto ed anche di diritto non si troverà un posto disponibile. Inoltre, valutata la precedenza per motivi di salute, il docente vittorioso, potrà prendere il posto di chi è stato collocato su una cattedra illegittimamente. Le sentenze passate in giudicato devono essere infatti rispettate. Nel caso di mancata esecuzione spontanea si procederà con ottemperanza o con istanza, al Tribunale del Lavoro, nelle forme dell'art. 669 duodecies c.p.c.

2. SONO TITOLARE DI CATTEDRA A MILANO, MA IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A PALERMO, DOVE SI DEPOSITA IL RICORSO?

In questa ipotesi il ricorso deve essere **DEPOSITATO** presso il Tribunale del Lavoro ove il docente risulta in assegnazione provvisoria, poiché occorre fare **riferimento** alla sede di effettivo servizio e non alla sede "in cui è effettuata la gestione

amministrativa del rapporto", secondo le regole interne delle singole amministrazioni" (C.f.r. Cass.Civ. Sez. Lav. 15 ottobre 2007, n. 21562). Si applica, pertanto, l'articolo 413, comma 5 del cpc.

3. HO PRESENTATO RICORSO NEL 2018 E L'HO PERSO, POSSO RIPRESENTARLO?

Certamente. La mobilità si genera ogni anno con l'Ordinanza Ministeriale all'uopo pubblicata nel mese di marzo. Ogni mobilità, quindi, determina per il docente la presentazione di una nuova domanda, con punteggi d'esigenze differenti rispetto alla precedente. Il mancato accoglimento delle pretese azionata con la domanda nuova, allora, determina la violazione di un nuovo diritto soggettivo, che potrà essere azionato anche ogni anno dinanzi al Giudice del lavoro competente. Quindi è possibile presentare ricorso anche ogni anno, impugnando l'esito della mobilità comunicato a mezzo mail.

4. POSSO MODIFICARE LA DOMANDA DI MOBILITA' UNA VOLTA INOLTRATA?

La domanda può essere modificata fino al giorno in cui è stabilita la scadenza per la presentazione delle domande, così come dettato dall'O.M. sulla mobilità.

5. CHI CONVALIDA LA DOMANDA DI MOBILITA'?

La domanda è convalidata dall'USR (Ufficio Scolastico Regionale per il tramite dell'USP di riferimento) a cui il docente ha inoltrato la domanda. I docenti, che hanno presentato domanda di trasferimento/passaggio, ricevono una lettera di notifica di convalida dell'istanza inviata (ovvero di mancata convalida), con i punteggi e tutti gli elementi considerati e valutati.

6. COME POSSO INSERIRE LE PRECEDENZE NEL SISTEMA, SE NON PREVISTE DA ISTANZE ON LINE?

Occorre allegare dei prestampati nella sezione dedicata. Formulando una istanza specifica in cartaceo ed allegata alla domanda in formato PDF, l'amministrazione non potrà dichiarare di non averla ricevuta. Vale anche l'integrazione a mezzo PEC.

7. QUANDO SI PUO' PRESENTARE IL RICORSO?

Una volta usciti gli esiti dei movimenti e dopo aver presentato reclamo. Quindi decorsi dieci giorni dall'invio del reclamo. Si ricorda che il reclamo deve essere inoltrato entro dieci giorni che decorrono dalla comunicazione del movimento.

8. COME SI PRESENTA IL RECLAMO?

Va presentato a mezzo PEC o raccomandata AR all'indirizzo dell'USR ed USP che elaborano la Vostra domanda di mobilità.

9. SE HO DEPOSITATO RICORSO CONTRO LA MOBILITA' POSSO FARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA?

Certamente. Il deposito del ricorso avverso la mobilità, non preclude la domanda di assegnazione provvisoria. In caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione si potrà depositare un ricorso ex articolo 700 in corso di causa.

10. COSA ACCADE SE NELLE MORE DEL RICORSO, OTTENDO IL TRASFERIMENTO SPONTANEAMENTE?

Occorre rinunciare all'azione legale.

11. CON UN UNICO RICORSO POSSO AZIONARE PIU' DIRITTI? AD ESEMPIO, CHIEDERE CONTEMPORANEAMENTE PUNTI 12 DI SERVIZIO MILITARE E TRASFERIMENTO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE?

Si. Con un unico ricorso, si possono azionare più diritti, poiché tutti collegati alla domanda di mobilità se negati.

12. SE PERDO IL RICORSO, POSSO ESSERE CONDANNATO ALLE SPESE?

È una possibilità da mettere in conto. È dovere dell'avvocato comunicare tale evenienza al cliente, ancor prima di formalizzare l'incarico. Nelle cause di mobilità, poiché vi sono numerose letture e molteplici contrasti giurisprudenziali il giudice, accertato che la parte abbia agito in virtù di queste letture della giurisprudenza favorevoli al ricorrente, in caso di rigetto può anche compensare.

13. POSSO PRESENTARE NEL 2023 RICORSO AVVERSO LA MOBILITA' DEL 2015, ANCHE SE SONO PASSATI PARECCHI ANNI?

La risposta è positiva. La mobilità non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione. Il docente, quindi, che scopre solo nel 2023 di essere stato valicato da un collega con minor punteggio, nell'anno 2015, potrà presentare il ricorso.

PARTE SECONDA

I RICORSI CHE POSSONO DETERMINARE IL TRASFERIMENTO

Percentuale accoglimento 20% 50%, 60% (in base al Tribunale di competenza).



7.RICORSO IN FAVORE DEI DOCENTI GENITORI DI UN MINORE DI 36 MESI, ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ESTENSIBILE FINO AI 6 ANNI DI ETÀ' DEL MINORE, EX ARTICOLO 42 bis del D.lgs. 151/2001.

In particolare, l'art 42 bis disciplina l'istituto dell'assegnazione temporanea del dipendente pubblico concepito per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, applicabile esclusivamente ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni. La ratio della norma è quella di salvaguardare principi costituzionalmente garantiti come la tutela della paternità e della maternità e, più in generale, della famiglia.

I requisiti richiesti dall'art. 42 bis D.lgs. 151/2001 sono:

il lavoratore deve innanzitutto essere dipendente assunto a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche;

il lavoratore deve dimostrare che l'altro genitore lavora in una provincia o in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro del lavoratore che effettua la domanda;

che il figlio abbia, al momento in cui si presenta la domanda, un'età compresa tra 0 e 3 anni;

sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione è subordinata, dal punto di vista soggettivo, alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- che l'istante sia docente, educatore o A.T.A. con contratto a tempo indeterminato;
- che l'istanza venga inoltrata prima del compimento del terzo anno di vita del figlio;
- che l'istante sia in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (nel senso che, ad es., chi ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, non potrà richiedere l'assegnazione temporanea nella primaria, ecc.).

L'Istanza, infine, dovrà essere corredata da:

dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia (a firma dell'istante);

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (a firma del coniuge) che attesti l'attività esercitata e la provincia in cui viene svolta (in alternativa, può essere presentata dichiarazione a firma del datore di lavoro).

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza ove è residente anche il minore.

COME PROPORRE RICORSO: una volta presentata l'istanza attraverso le modalità di cui sopra, se la medesima non viene accolta, se l'amministrazione non risponde (determinando così un silenzio rigetto) si potrà proporre ricorso.

8. RICORSO IN FAVORE DEL PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017.

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della già menzionata precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

COME PROPORRE RICORSO: una volta presentata l'istanza attraverso le modalità di cui sopra, se la medesima non viene accolta, se l'amministrazione non risponde (determinando indi un silenzio rigetto) si potrà proporre ricorso.

9. RICORSI PER I DOCENTI CHE PRESENTANO UN PUNTEGGIO DI MOBILITA' ELEVATO POICHE' IN RUOLO DA PIU' DI 24 MESI – TRASFERIMENTI PREVALENTI SULLE NEO IMMISSIONI IN RUOLO – PRECEDENZA EX ARTICOLO 470 DEL TU IN MATERIA SCOLASTICA.

Bisogna, infatti, precisare che, con l'Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019, il Consiglio di Stato, ha ribadito il principio di cui all'art. 470, comma 1, del d. lgs. 297/1994 "ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine". Il riferimento è all'ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019 con cui il TAR Lazio si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA.

Il TAR del Lazio ha rilevato che:..."nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello del MIUR infondato per le seguenti argomentazioni: "... L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun

principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine". Dunque, secondo il Consiglio di Stato, nell'ipotesi dei trasferimenti interprovinciali, avrebbe dovuto svolgersi riconoscendo la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i docenti che posseggono una anzianità di ruolo di almeno 24 mesi.

COME FARE VALERE LA PRECEDENZA: occorre inserire la precedenza in domanda di mobilità, avendo scrupolosa cura di allegare l'istanza ex articolo 470 TU.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, se la precedenza non è stata valutata, oppure, è stata valutata, ma senza attribuzione della prima preferenza, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

10. RICORSI PER I DOCENTI VALICATI NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' DAI VINCITORI GM 2012.

11. RICORSI AVVERSO ALGORITMO MOBILITA' A.S. 2015/2016

12. RICORSI PER I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO PRIMA DELL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

È ancora possibile presentare i ricorsi di cui all'oggetto, nonostante siano passati parecchi anni dalla mobilità 2015/2016.

La ragione è tecnica: la mobilità si rigenera ogni anno, motivo per il quale la graduatoria di mobilità 2023/2024 viene originata dai punteggi maturati nelle precedenti GRADUATORIE e via scorrendo.

In questo caso, anche una mobilità viziata di ben dieci anni addietro può essere oggi impugnata, se ne ricorrono i presupposti: la presenza di docenti che nella medesima FASE e con minor punteggio ci hanno valicato ed hanno ottenuto il trasferimento anche per il funzionamento fallace del famoso algoritmo.

OBIETTIVO DEL RICORSO: ottenere trasferimento definitivo nel proprio comune di residenza.

CHI PUO' PRESENTARE RICORSO: i docenti che sono stati valicati da docenti con punteggio inferiore. Occorre essere in possesso della domanda di mobilità con cui il docente, nella mobilità 2015, ha indicato, flaggando in domanda la preferenza nei 100 ambiti.

COME PROPORRE RICORSO: una volta pubblicati i movimenti, occorre proporre reclamo entro 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del movimento. Se a seguito del reclamo l'Ufficio scolastico provinciale non ha corretto il movimento, allora si può procedere con il ricorso.

PARTE TERZA

MOBILITA' ASPETTI GENERALI

INTRODUZIONE

Si inaugura la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

Si precisa che la mobilità, in conformità alle osservazioni presentate dagli organi di controllo, può avvenire esclusivamente su posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia, nei limiti previsti dalla copertura di cui all'art. 1 comma 201 della Legge n. 107/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con o senza titolarità definitiva.

La mobilità per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 si svolge per scuole.

Come funziona la mobilità scuola.

In ambito scolastico, la mobilità è regolata dal CCNI mobilità ed ha vigenza triennale.

Si tratta di uno strumento di gestione del personale e riguarda il trasferimento del lavoratore a livello provinciale o interprovinciale, il passaggio da posto comune a sostegno (e viceversa), oppure il passaggio di cattedra e quello di ruolo.

Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità interprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province. 2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle

Ripensamenti sul trasferimento

Se un docente ottiene il trasferimento ma poi ci ripensa può rinunciare?

Sì, ma entro i termini pubblicati dall'ordinanza ministeriale.

Ci sono casi eccezionali che verranno valutati ma questo non garantisce il mantenimento della serie di provenienza.

PREFERENZE

Numero Le preferenze saranno minimo 1 e massimo 15 ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma. • Nel caso di preferenze sia provinciali che interprovinciali la domanda è unica, per tutti gli ordini di scuola, sempre con un minimo di 1 preferenza e un massimo di 15 preferenze. • Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire nella domanda (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province o 10 scuole e 5 comuni e così via). • Nel caso di presentazione di più domande (es. di trasferimento e di passaggio) le 15 preferenze si intendono per ciascuna domanda.

Tipologia Le preferenze possono essere del seguente tipo: • scuole • comuni • distretti • codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale). Si può inoltre dare la disponibilità per le

seguenti tipologie di posto: • istruzione degli adulti, che comprende: - corsi serali degli istituti di secondo grado; - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. • sezioni carcerarie ove esprimibili; • sezioni ospedaliere; • licei europei. Specifici codici Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per: • i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti; • le sezioni carcerarie ed ospedaliere; • le sezioni di scuola speciale; • i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

Tipologie di preferenze. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando istituto, comune, provincia. Preferenze provinciali Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti. Preferenze interprovinciali Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse. Servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

PRECEDENZE

Le precedenze riportate sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE.

- II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'.
- III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.
- IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE.
- V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'.
- VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA.
- VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.
- VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017.

Precedenze speciali:

SOLO PER IL PERSONALE DOCENTE - I docenti che hanno insegnato per almeno 3 anni, anche a tempo determinato, in: • strutture ospedaliere • presso le istituzioni penitenziarie • nei corsi serali • nei CPIA (ex CTP) ⇐ Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda. ⇐ Ai fini del triennio si conta anche l'anno in corso. ⇐ Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1° febbraio fino agli scrutini.

CONTENZIOSO

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il

riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'O.M. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale e successive modifiche ed integrazioni

ALIQUOTE

Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase. Al termine dei trasferimenti provinciali - comunali e intercomunali (I e II fase): • il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo, l'altro 50%

alla III fase ovvero ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali). • l'eventuale posto dispari è assegnato per il 2022/23 alle immissioni in ruolo. Trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali: • nel limite del 25%, delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali). I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno: • nel limite del 25% delle disponibilità (25% per le classi di concorso dei licei musicali). Qualora il calcolo delle già menzionate aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei trasferimenti interprovinciali.

VINCOLI

Il vincolo non si applica:

- a) ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.
- b) Il vincolo non si applica ai docenti che si trovano in situazione di soprannumero o esubero o che abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 e art. 33 comma 6 L. 104/92) o che assistano il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado disabile in condizione di gravità (legge 104/92 art. 33 comma 5), la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande relative al canale da cui sono stati immessi in ruolo (partecipazione al concorso o inserimento nelle GAE).

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto

e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Pertanto, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, ha già assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato. 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto D.lgs. n. 59/2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinata.

Mobilità Professionale

Le disposizioni relative alla mobilità professionale, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce *Modulistica – Mobilità*.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all'area riservata del Portale ministeriale.

Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.



COME COMPILARE LA DOMANDA

Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all'interno del portale Istanze on line.

La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall'ordinanza. Entro tale termine l'aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

NOTA BENE

- Compila/Modifica ogni singola sezione della domanda;
 - Allega tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda;
 - Inoltra la domanda entro il termine previsto dall'ordinanza.
-

MODELLI - ISTANZE

Ricorda... Le istanze di riconoscimento devono essere inserite in allegato D e poi anche inviate a mezzo PEC o RA all'ATP che elaborerà il Vostro movimento. Devi allegare tutti i documenti giustificativi sempre in formato PDF, con eventuali documenti integrativi di accompagnamento.

ISTANZA RICONOSCIMENTO MAGGIOR PUNTEGGIO EX ARTICOLO 470 TESTO UNICO 197/94

Spett.le MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

Punteggio mobilità 2022 _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 470 Dlgs n. 197/94 e del proprio punteggio ai fini della corretta composizione della graduatoria di mobilità

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO SERVIZIO CIVILE O MILITARE

Spett.le MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento di punti 12 nella graduatoria di mobilità 2022 afferenti al servizio _____ come da documento allegato.

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO CURE CONTINUATIVE

Spett.le MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 13 del CCNI triennio 2022/25 essendo sottoposto a cicli di cure continuative come descritto nella documentazione medica allegata.

Firma

data

**ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA EX LEGE 104/1992
MOBILITA' INTERPROVINCIALE assistenza disabile grave ex art. 33,
comma 3.**

Spett.le MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 13 del CCNI triennio 2022/25 essendo REFERENTE UNICO, CAREGIVER, di _____, disabile in condizione di gravità come descritto nella documentazione medica allegata.

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO ASSISTENZA CONIUGE DISABILE

Spett.le MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 13 del CCNI triennio 2022/25 essendo coniuge di _____ disabile ex lege 104/1992 come descritto nella documentazione medica allegata.

Firma

data

ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA ASSISTENZA FIGLIO FRAGILE DISABILE

Spett.le MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento della precedenza ex art. 13 del CCNI triennio 2022/25 essendo genitore, referente unico di _____ disabile ex lege 104/1992 come descritto nella documentazione medica allegata.

Firma

data

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO GENERICA

Spett.le MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Viale Trastevere 76/a ROMA

USR di _____ ATP di _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____

CF: _____

Residente a _____

Titolare presso _____

CHIEDE

Il riconoscimento _____

Firma

data